

IMPOSTE E TASSE

di **PAOLO MENEGHETTI, VITTORIA MENEGHETTI**

La dichiarazione dei redditi 2022 del contribuente forfetario

I quadri e la compilazione del Modello Redditi PF 2022 (redditi 2021) per i contribuenti forfetari.

Il 30.06.2022 scade il termine per il versamento delle imposte anche per i **contribuenti forfetari** (L. 190/2014): analizziamo quindi la dichiarazione tipo del contribuente che si avvale di tale regime agevolato.

Il quadro di riferimento per i redditi derivanti dall'attività imprenditoriale o professionale di tali soggetti è il **quadro LM, Sezione II**.

Anzitutto, al **rigo LM21** si deve indicare la **sussistenza dei requisiti per l'accesso**, l'assenza di cause ostative e, se nuova attività, anche la casella apposita che consente di fruire di un'imposta sostitutiva ancora più conveniente, pari al 5% rispetto all'aliquota del 15% applicata ordinariamente dai forfetari.

Dai rigi **LM22 a LM27** si dovranno inserire i **ricavi/compensi incassati nel 2021** che subiranno la decurtazione forfettaria con il coefficiente di redditività istituito per il proprio codice ATECO. Si deve quindi indicare il "

Reddito per attività " in colonna 1 o 2 del rigo LM34 se la propria posizione previdenziale è di artigiani o commercianti (colonna 1) o Gestione Separata Inps (colonna 2). Se, invece, la propria posizione previdenziale non rientra in nessuna delle 2, perché, per esempio, il forfetario è un professionista iscritto a una cassa, non si deve indicare alcun valore in tali colonne del rigo LM34.

In **colonna 5 del rigo LM34** emerge il **reddito lordo**, al quale poi sottrarre i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, per arrivare al reddito netto dal quale scomputare le eventuali perdite pregresse (in misura limitata al 40% per le perdite derivanti dal regime di contabilità semplificata, 80% di contabilità ordinaria, 100% per quelle dei primi 3 anni di attività). Su tale importo viene calcolata l'imposta sostitutiva (del 15% o del 5%).

Un tema da considerare per i contribuenti forfetari è quello dei **diritti d'autore**. Si ricorda che la circolare 9/E/2019 ha disposto che i proventi conseguiti a titolo di diritti d'autore devono concorrere alla verifica della soglia dei 65.000 euro se correlati con l'attività di lavoro autonomo svolta. Come si può evincere dal modello dichiarativo al **rigo LM22**, mentre in colonna 3 vanno indicati i ricavi e compensi percepiti, in colonna 4 vanno indicati i diritti d'autore correlati allo svolgimento dell'attività che saranno assoggettati a imposizione in base ai criteri previsti dall'art. 54, c. 8 del Tuir. Non andranno, quindi, decurtati con il coefficiente di redditività del proprio ATECO, ma **concorreranno al reddito da assoggettare a imposta sostitutiva** previamente abbattuti del 25% o del 40% se il dichiarante nel periodo d'imposta 2021 ha meno di 35 anni.

I 2 compensi (quello dall'attività di lavoro autonomo e quello da diritto d'autore, ognuno soggetto alle proprie decurtazioni) si sommeranno e verranno assoggettati a imposta sostitutiva del 5 o del 15% a seconda se nuova attività o meno.

Il reddito al netto delle perdite soggetto ad imposta sostitutiva di cui al **rigo LM38** viene poi riportato e sommato (insieme ad eventuali altri redditi) nel quadro RN (rigo RN1).

Ai fini del quadro RS i contribuenti forfetari che hanno beneficiato di **contributi a fondo perduto** sono tenuti ad indicarli al rigo **RS401** utilizzando gli appositi codici.